



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 14/10

Lussemburgo, 25 febbraio 2010

Stampa e Informazione

Sentenza nella causa C-386/08
Firma Brita GmbH / Hauptzollamt Hamburg-Hafen

PRODOTTI ORIGINARI DELLA CISGIORDANIA NON POSSONO BENEFICIARE DEL REGIME DOGANALE PREFERENZIALE ISTITUITO DALL'ACCORDO CE-ISRAELE

L'affermazione delle autorità israeliane secondo cui prodotti fabbricati nei territori occupati beneficerebbero del trattamento preferenziale accordato alle merci israeliane non vincola le autorità doganali dell'Unione

La Comunità europea ha concluso, in successione, due accordi di associazione euromediterranei, il primo con Israele (accordo CE-Israele)¹ ed il secondo con l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (accordo CE-OLP)², quest'ultimo a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Tali accordi prevedono, in particolare, che i prodotti industriali originari di Israele e dei territori palestinesi possano essere importati nell'Unione europea in esenzione dai dazi doganali e che le competenti autorità delle parti cooperino ai fini della determinazione dell'origine esatta dei prodotti che beneficiano del regime preferenziale.

La Brita è una società tedesca che importa apparecchi per la preparazione di acqua frizzante con relativi accessori e sciroppi, prodotti da un fornitore israeliano, la Soda-Club, il cui stabilimento di produzione è situato a Mishor Adumin, in Cisgiordania, ad est di Gerusalemme.

La Brita intendeva importare in Germania merci fornite dalla Soda-Club. La società comunicava alle autorità doganali tedesche che le merci erano originarie di Israele e che intendeva, quindi, beneficiare del regime preferenziale previsto dall'accordo CE-Israele. Sospettando che i prodotti fossero originari dei territori occupati, le autorità tedesche chiedevano alle autorità doganali israeliane di confermare che i prodotti stessi non erano stati fabbricati nei detti territori.

Le autorità doganali, mentre confermavano che le merci in questione erano originarie di un'area soggetta alla loro giurisdizione, non rispondevano tuttavia alla questione se esse fossero state fabbricate nei territori occupati. Per tale motivo, le autorità tedesche negavano, infine, la concessione alla Brita del beneficio del regime preferenziale, sulla base del rilievo che non poteva essere verificato con certezza che le merci importate ricadessero nella sfera di applicazione dell'accordo CE-Israele.

Avverso tale decisione la Brita ha proposto ricorso giurisdizionale ed il Finanzgericht Hamburg (sezione tributaria del Tribunale di Amburgo, Germania) ha chiesto alla Corte di giustizia se le merci prodotte in territori palestinesi occupati, la cui origine israeliana sia confermata dalle autorità israeliane, possano beneficiare del regime preferenziale istituito dall'accordo CE-Israele.

Con la sentenza pronunciata in data odierna, la Corte rileva che i due **accordi di associazione hanno ciascuno una sfera di applicazione territoriale propria**: l'accordo CE-Israele si applica al territorio dello Stato di Israele, mentre l'accordo CE-OLP si applica al territorio della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

¹ Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995 (GU 2000, L 147, pag. 3).

² Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altro, concluso a Bruxelles il 24 febbraio 1997 (GU 1997, L 187, pag. 3).

La Corte osserva che il diritto internazionale generale vieta di porre obblighi a carico di un soggetto terzo, quale l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, senza il suo consenso. L'accordo CE-Israele non può essere quindi interpretato nel senso che le autorità palestinesi siano obbligate a rinunciare a esercitare le competenze loro devolute dall'accordo CE-OLP, in particolare con riferimento al rilascio dei documenti doganali attestanti l'origine delle merci prodotte nei territori della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

Ciò premesso, la Corte afferma che i **prodotti originari della Cisgiordania non ricadono nella sfera di applicazione territoriale dell'accordo CE-Israele e non possono quindi beneficiare del regime preferenziale da questo istituito**. Ne consegue che le autorità doganali tedesche potevano negare alle merci la concessione del trattamento preferenziale previsto dal detto accordo, sulla base del rilievo che queste erano originarie della Cisgiordania.

La Corte respinge parimenti la tesi secondo cui il beneficio del regime preferenziale dovrebbe essere, in ogni caso, concesso ai produttori israeliani stabiliti nei territori occupati, vuoi in virtù dell'accordo CE-Israele, vuoi sulla base dell'accordo CE-OLP. La Corte rileva che merci certificate dalle autorità israeliane come originarie di Israele possono beneficiare di un trattamento preferenziale unicamente in virtù dell'accordo CE-Israele, sempreché siano state fabbricate in Israele.

Per quanto attiene all'affermazione delle autorità israeliane, secondo cui le merci in questione sarebbero originarie di Israele, la Corte rammenta che la determinazione dell'origine dei prodotti è accertata dalle autorità dello Stato di esportazione. Infatti, queste ultime si trovano nella posizione migliore per verificare direttamente i fatti che determinano l'origine.

Pertanto, in caso di controlli effettuati *a posteriori* dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, quelle dello Stato di importazione sono, in linea di principio, vincolate alle risultanze di tale controllo.

Tuttavia, nella specie, il controllo *a posteriori* non verteva sulla questione se i prodotti importati fossero stati interamente ottenuti in una determinata località o fossero stati ivi soggetti a una trasformazione sufficiente per poter essere considerati originari della località medesima. L'oggetto del controllo riguardava il luogo di fabbricazione stesso dei prodotti importati, al fine di accertare se tali prodotti ricadessero nella sfera di applicazione territoriale dell'accordo CE-Israele. L'Unione ritiene, infatti, che i prodotti ottenuti nelle località collocate sotto amministrazione israeliana successivamente al 1967 non possano giovare del trattamento preferenziale definito da tale accordo.

Orbene, malgrado l'espressa richiesta delle autorità tedesche, le autorità israeliane non hanno risposto alla questione se i prodotti fossero stati fabbricati negli insediamenti israeliani in territorio palestinese. La Corte osserva a tal riguardo che le autorità israeliane sono tenute, in base all'accordo CE-Israele, a fornire informazioni sufficienti per poter determinare l'effettiva origine dei prodotti.

Poiché le autorità israeliane sono venute meno a tale obbligo, **la loro affermazione, secondo cui i prodotti in questione beneficerebbero del trattamento preferenziale riservato alle merci israeliane, non vincola le autorità doganali tedesche**.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106